REGOLAMENTO (CEE) N. 778/86 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 per quanto concerne le importazioni di taluni formaggi in provenienza dalla Finlandia e dalla Norvegia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3679/85 (4), determina nell'allegato II, tra l'altro, contingenti tariffari annui di formaggi che possono essere importati dalla Finlandia e dalla Norvegia;

considerando che, a seguito della conclusione di nuovi accordi tra la Comunità e questi paesi terzi, relativi agli scambi reciproci di formaggi, il regolamento (CEE) n. 2915/79 è stato modificato; che è opportuno adeguare in conformità gli allegati I, III e IV del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione, del 1° luglio 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/85 (6);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1767/82 è modificato come segue:

1. Nell'allegato I la designazione delle merci che figura alle lettere c), h), q), r) e s), nonché il prelievo in ECU/100 kg di peso netto che figura alla lettera s) sono sostituiti dal testo seguente:

« Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paese di origine	Prelievo all'importazione in ECU/100 kg di peso netto
c) ex 04.04 A	Emmental, Gruyère, Sbrinz e Bergkäse, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi: — in forme standard con la crosta (1) a) nei limiti di un contingente tariffario annuo di: a) 5 000 tonnellate originari dell'Austria, b) 6 850 tonnellate, compreso il contingente della Finlandia di cui al punto q), originari della Finlandia; — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte con la crosta (1) a) almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg, nei limiti di un contingente tariffario annuo di: a) 3 000 tonnellate originari dell'Austria, b) 1 700 tonnellate originari della Finlandia. I quantitativi di cui al primo trattino, lettera b) ed al secondo trattino, lettera b), sono intercambiabili nei limiti del 25 % dei quantitativi indicati.	Austria Finlandia	18,13

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 2.
(5) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(6) GU n. L 172 del 2. 7. 1985, pag. 6.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paese di origine	Prelievo all'importazione in ECU/100 kg di peso netto
h) ex 04.04 D	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell, e, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati per la vendita al minuto (*), aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 %, nei limiti di un contingente tariffario annuo di : a) 3 700 tonnellate, originari dell'Austria, b) 700 tonnellate, compresi i formaggi Tilsit, Turunmaa e Lappi di cui al punto s), originari della Finlandia.	Austria Finlandia	36,27
q) ex 04.04 E I b) 2	Finlandia, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 100 giorni, in blocchi rettangolari, di peso netto uguale o superiore a 30 kg, originario della Finlandia, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3 000 tonnellate. I quantitativi di tale prodotto che non sarebbero importati possono essere sostituiti da quantitativi corrispondenti di formaggi che figurano al punto c), primo trattino, lettera b).	Finlandia	18,13
r) ex 04.04 E I b) 2	— Jarlsberg, avente un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca e un tenore, in peso, della sostanza secca di almeno 56 %, di una maturazione di almeno 3 mesi : — in forme con la crosta, da 8 a 12 kg, — in blocchi rettangolari di peso netto inferiore o uguale a 7 kg (3), — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto uguale o superiore a 150 g e inferiore o uguale a 1 kg (3). — Ridder, avente un tenore di materie grasse del 60 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 4 settimane : — in forme con la crosta, da 1 a 2 kg, — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 150 g (3), originari della Norvegia, nei limiti di un contingente tariffario annuo di : — 1 700 tonnellate per il 1986, — 1 800 tonnellate per il 1987, — 1 900 tonnellate per il 1988.	Norvegia	55,00
s) ex 04.04 E I b) 2	Tilsit, Turunmaa e Lappi, nei limiti del contingente tariffario annuo previsto al punto h), lettera b), originari della Finlandia.	Finlandia	60,00 ».

2. Alla fine dell'allegato I :

— l'ultimo trattino della nota 1, lettera a), relativa allo Jarlsberg è soppressa ;

— la nota 3 è modificata come segue :

« (3) I blocchi rettangolari o i prezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte beneficiano della concessione soltanto se i loro imballaggi recano almeno le seguenti indicazioni :

— la denominazione del formaggio,

— il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca,

— l'imballatore responsabile,

— il paese d'origine del formaggio ».

3. Nell'allegato III i punti H e Q sono modificati come segue :

« H. per quanto concerne i formaggi "Tilsit, Butterkäse, Turunmaa" o "Lappi", di cui all'allegato I, lettere i), k) e s) e della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune :

1. la casella n. 7 indicando a seconda dei casi "formaggi Tilsit" o "formaggi Butterkäse" o "formaggi Turunmaa" o "formaggi Lappi" ;
2. la casella n. 10 indicando "esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale" ;
3. le caselle n. 11 e n. 12 ; » ;

« Q. per quanto riguarda i formaggi Jarlsberg et Ridder di cui all'allegato I, lettera r) e della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune :

1. la casella n. 7 indicando

o "formaggi Jarlsberg" e, a seconda dei casi :

— "in forme con la crosta, di un peso netto da 8 a 12 kg inclusi" o
— "in blocchi rettangolari di peso netto inferiore o uguale a 7 kg" o
— "in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto uguale o superiore a 150 g e inferiore o uguale a 1 kg" ;

oppure "formaggi Ridder" e, a seconda dei casi :

— "in forme con la crosta, di un peso netto da 1 a 2 kg" o
— "in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 150 g." ;

2. la casella n. 11 indicando, a seconda dei casi, "almeno 45 %" o "almeno 60 %" ;
3. la casella n. 14 indicando, a seconda dei casi, "almeno 3 mesi" o "almeno 4 settimane" ».

4. Nell'allegato IV la designazione dei prodotti che figurano nella terza colonna per la Finlandia e la Norvegia è completata come segue :

« Finlandia	04.04 a 04.04 D 04.04 E I B) 2	Emmental, Gruyère Formaggio fuso Finlandia, Tilsit, Turunmaa, Lappi	Maitokaloustuotteiden Tarkastuslaitos	Helsinki
Norvegia	04.04 E I b) 2	Jarlsberg Ridder	Norske Merener	Oslo »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica su richiesta dell'interessato a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente